



COMUNE DI VENEZIA

AREA: AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE
TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO

SERVIZIO: Servizi Sportivi Centro Storico

Responsabile Unico del Progetto/Procedimento: Buranelli Marco

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: N.O. 26023 - CIG BB3420FE45 - DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 192 D.LGS.
267/2000 E ARTT. 17 COMMA 2 E 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023
TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN M.E.P.A., ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP.
S.C.R.L., PER LA FORNITURA DI UN IMPIANTO DA PALLAVOLO A PALO UNICO
PER IL PALASPORT G. GIANQUINTO (VE) - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.377,38
(O.F.I.). ATTO DA PUBBLICARE.

Proposta di determinazione (PDD) n. 899 del 10/04/2026

Determinazione (DD) n. 815 del 17/04/2026

Fascicolo N.8/6/2026 - PALI PALLAVOLO E PROTEZIONI - PALASPORT G.
GIANQUINTO

Il Direttore

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 18/12/2025 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026 – 2028 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026 – 2028;

con deliberazione di Giunta comunale n. 281 del 30/12/2025 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-28 e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-28, documento programmatico (ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021) che ricomprende nei contenuti: obiettivi gestionali dirigenziali di Performance, misure di Anticorruzione e Trasparenza, Programmazione dei fabbisogni del personale, Piano organizzativo del lavoro agile, Piano della Formazione, Piano delle Azioni Positive e Piano degli Sviluppi Informatici;

con delibere di Giunta Comunale n.243 del 18/12/2024 e n. 227 del 28/10/2025 sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa e al funzionigramma;

con disposizione PG 611362 del 22.12.2023 il Sindaco ha assegnato all'avv. Marco Mastroianni l'incarico di Direttore dell'Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico dal 01/01/2024;

Visti

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e in particolare l'art. 107 in merito alle competenze dei dirigenti, e gli artt. 183 e 191, in materia di impegni di spesa;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e in particolare l'art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 e i relativi allegati;

il vigente Statuto del Comune di Venezia e in particolare l'art. 17 che disciplina le funzioni e i compiti dei Dirigenti;

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Venezia, e in particolare l'art. 24 a mente del quale "qualora ci siano Settori Dirigenziali vacanti, l'espletamento delle relative funzioni compete al relativo Direttore di Direzione";

il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia e in particolare gli artt. 13 e 14 in materia di impegni di spesa.

Richiamato il protocollo regionale di legalità sui fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e dei lavori servizi e fornitura, sottoscritto dalla Regione Veneto con Prefettura, U.p.i Veneto e Anci Veneto in data 9/10/2025.

Considerato che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità, come previsto dal vigente P.I.A.O., consente alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto.

Richiamato inoltre l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, le stazioni appaltanti procedono tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Richiamati altresì:

l'art. 48, comma 3, D.Lgs. 36/2023, in forza del quale "restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa";

l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2000) e l'art. 1, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che stabiliscono che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, se disponibili;

l'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 "Piattaforme di approvvigionamento digitale", il quale stabilisce che, per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di

affidamento.

Rilevato che

il Palasport Gianquinto di Venezia è attualmente dotato di un impianto da pallavolo in uso che, sulla base delle segnalazioni pervenute dai gestori, risulta obsoleto, usurato e in più parti danneggiato e non funzionante, compromettendone l'utilizzo in condizioni di sicurezza e regolarità;

le società sportive che usufruiscono della struttura hanno rappresentato l'esigenza urgente di procedere alla sostituzione dell'attuale impianto da pallavolo con uno nuovo e conforme alle normative vigenti, al fine di garantire il regolare svolgimento di allenamenti, gare, campionati e attività sportive e scolastiche, assicurando adeguati livelli di sicurezza per atleti e operatori;

a seguito delle verifiche tecniche effettuate dagli uffici competenti, è stata accertata l'effettiva necessità di procedere con urgenza alla fornitura di un nuovo impianto da pallavolo in sostituzione di quello attualmente in dotazione presso il Palasport Gianquinto di Venezia, al fine di garantire la piena fruibilità della struttura, la salvaguardia dell'incolumità degli utenti e la continuità delle attività sportive programmate.

Considerato che è emersa, quindi, la necessità di procedere con urgenza alla fornitura di un nuovo impianto da pallavolo in sostituzione di quello attualmente in dotazione presso il Palasport Gianquinto di Venezia, in quanto obsoleto e danneggiato, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza, funzionalità e regolarità nello svolgimento delle attività sportive, come segnalato dai gestori dell'impianto.

Dato atto che

l'impianto da pallavolo da acquisire è destinato alla palestra superiore del Palasport "G. Gianquinto", sito in Castello 2130, 30122 Venezia, e presenta caratteristiche tecniche idonee e conformi alle normative vigenti per l'utilizzo in ambito sportivo;

la fornitura richiesta comprende un impianto da pallavolo a palo unico certificato TUV secondo normativa UNI EN 1271, completo di dispositivo tendirete, bussole e tappi copriforo, coppia di protezioni certificate UNI EN 913 e rete omologata FIPAV;

la fornitura è comprensiva altresì delle spese di trasporto delle attrezzature presso la sede del Palasport.

Rilevato

l'acquisto in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero ex art. 48,

comma 2, D.Lgs. 36/2023;

sul sito www.acquistinretepa.it, Portale Elettronico degli acquisti della Pubblica Amministrazione, non risultano attive convenzioni Consip S.p.A. rispondenti alle esigenze e alle specifiche tecniche della fornitura, come sopra indicate;

all'interno del M.E.P.A. detta fornitura è reperibile nella categoria merceologica "Beni".

Considerato che

è necessario provvedere ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, al fine di affidare l'appalto con le caratteristiche sopra descritte;

ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 36/2023, l'importo totale stimato dell'appalto ammonta a euro 1.130,00 (IVA esclusa);

detta somma viene calcolata sulla base di indagine di mercato effettuata dagli uffici e prodromica all'affidamento in oggetto, nonché sulla base delle caratteristiche indicate all'art. 1 del citato Capitolato (Allegato A);

il presente affidamento, per tipologia ed importo, rientra nel disposto dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023;

è stata individuata la ditta Nuova Radar Coop S.c.r.l., P.IVA 00415670280, produttrice e fornitrice dell'impianto da pallavolo precedentemente installato presso il Palasport Gianquinto di Venezia e risulta pertanto pienamente compatibile con le dotazioni tecniche già presenti nella struttura;

la scelta del suddetto operatore economico consente di riutilizzare le bussole già installate a pavimento a servizio dell'impianto esistente, permettendo di evitare interventi di rimozione e nuova posa in opera, con conseguente riduzione dei costi complessivi e dei tempi di installazione;

tale soluzione risulta pertanto rispondente ai principi di economicità, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa, oltre che idonea a garantire la continuità tecnica e funzionale dell'impianto sportivo;

la predetta ditta è abilitata ad operare sulla piattaforma M.E.P.A. per il bando e la categoria merceologica di riferimento;

nell'ambito del M.E.P.A. è prevista, tra le procedure di affidamento, anche la "Trattativa Diretta", quale modalità di negoziazione semplificata che consente di trattare direttamente con un unico operatore economico, con conseguente riduzione della tempistica necessaria e in ottemperanza al principio di economicità;

in data 07.04.2026 stata pubblicata apposita Trattativa Diretta n. 6215333 in

M.E.P.A. con relativo Capitolato che disciplina le condizioni esecutive (allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - ALLEGATO A), rivolta alla predetta ditta con richiesta di presentare un'offerta entro il 10.04.2026;

in data 07.04.2026, con nota acquisita al PG 2026/198237, la citata ditta ha inviato tramite sistema M.E.P.A. la propria offerta economica che prevede la fornitura, comprensiva di trasporto, di un impianto da pallavolo destinato alla palestra superiore del Palasport "G. Gianquinto", sito in Castello 2130, 30122 Venezia a palo unico certificato TUV secondo normativa UNI EN 1271, completo di dispositivo tendirete, bussole e tappi copriforo, coppia di protezioni certificate UNI EN 913 e rete omologata FIPAV, per un importo di euro 1.129,00 (IVA esclusa) (ALLEGATO C);

Dato atto che l'offerta presentata nell'ambito della Trattativa M.E.P.A. è stata ritenuta completa, congrua e conveniente dal Responsabile del Procedimento, dopo le opportune verifiche e valutazioni, anche nel rispetto dei principi di cui all'art. 108 D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto

che la predetta offerta è congrua e conveniente;

che la predetta ditta risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, oggetto di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;

di provvedere, mediante trattativa diretta in M.E.P.A., all'affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023 alla ditta Nuova Radar Coop S.c.r.l. p.iva 00415670280, con sede legale in Via 1° Maggio, 7, 35010 Limena (PD), per la fornitura come sopra descritto;

non necessario richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.Lgs. 36/2023 a fronte dell'importo contenuto dell'appalto.

Dato atto

dell'assenza di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023, e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.;

dell'avvenuta acquisizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento trasmessa al sottoscritto a mezzo mail PG 2026/176909 e firmata digitalmente, come previsto dall'Allegato 1 alla Sottosezione 3.3 del P.I.A.O.;

che ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 il CCNL applicabile all'appalto è

Metalmeccanico piccola media industria;

del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 36/2023;

del rispetto degli ulteriori principi previsti dalla normativa vigente in materia di scelta dell'affidatario;

del rispetto del divieto di frazionamento artificioso della spesa ai sensi dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. 36/2023;

del rispetto delle prescrizioni in materia di suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 36/2023, considerato che detta suddivisione non è stata operata in considerazione del valore contenuto dell'affidamento e della natura della prestazione richiesta;

di avere acquisito da parte dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 52, comma 1, D.Lgs. 36/2023, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

di aver acquisito da parte dell'operatore economico la dichiarazione per l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione dei dati relativi al conto dedicato al rapporto contrattuale;

di aver trasmesso all'operatore economico il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, il Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.703 del 20.12.2013 e s.m.i. e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023, ed il "protocollo di legalità" sottoscritto il 09/10/2025 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto (articolo 1, comma 17, della legge 06 novembre 2012, n. 190) il cui mancato rispetto costituisce causa di risoluzione del contratto;

di aver acquisito la dichiarazione dall'operatore economico attestante il rispetto del c.d. divieto di pantouflage di cui all'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 e del protocollo di legalità del 09/10/2025;

di riservarsi di effettuare le verifiche dei predetti requisiti previo successivo sorteggio di un campione, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità descritte dalla misura di prevenzione della corruzione [23.08_MC] del vigente P.I.A.O. del Comune di Venezia, come precisate dalla circolare del Segretario Generale pg 397378 del 22/08/2023;

dell'avvenuta acquisizione del CIG ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Atteso che il presente atto rientra tra quelli di competenza dirigenziale ai sensi

dell'art. 107 d.lgs. 267/2000 e che con la sottoscrizione finale della determinazione dirigenziale è assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del "Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni" del Comune di Venezia

DETERMINA

di procedere, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, precisando quanto segue:

che il fine che si intende perseguire è garantire la piena funzionalità, la sicurezza e la qualità degli impianti sportivi comunali, assicurando la corretta fruibilità del Palasport "G. Gianquinto" di Venezia per lo svolgimento di allenamenti, gare e campionati, nel rispetto delle normative vigenti e a tutela degli atleti e dell'utenza;

che l'oggetto del contratto è la fornitura, comprensiva di trasporto, di un impianto da pallavolo a palo unico per la palestra superiore del Palasport "G. Gianquinto", sito in Castello 2130 - 30122 Venezia, in sostituzione dell'impianto esistente obsoleto e danneggiato, come meglio descritto nell'Allegato A - Condizioni esecutive e Capitolato prestazionale;

che il contratto verrà stipulato tramite l'apposita funzione della piattaforma del M.E.P.A., previo perfezionamento della Trattativa Diretta e sottoscrizione dell'ordine, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

che le clausole essenziali del contratto sono quelle previste dal M.E.P.A. e contenute nella Trattativa Diretta, nonché nel documento "Condizioni esecutive e Capitolato prestazionale", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

che la scelta del contraente avviene mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, svolta tramite Trattativa Diretta sulla piattaforma del M.E.P.A.;

di affidare contestualmente, ai sensi dell'art. 17, comma 2 e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta Nuova Radar Coop S.c.r.l. p.iva 00415670280, con sede legale in Via 1° Maggio, 7, 35010 Limena (PD), la fornitura di n.1 impianto da pallavolo, come descritto nell'allegato A, per un importo di euro 1.129,00 (IVA esclusa), oltre a euro 248,38 per IVA, per un totale complessivo di euro 1.377,38 (IVA inclusa);

di impegnare l'importo complessivo di € 1.377,38 (IVA inclusa), CIG BB3420FE45, a favore di Nuova Radar Coop S.c.r.l. p.iva 00415670280;

di imputare la spesa complessiva di € 1.377,38 (IVA inclusa), al Bilancio 2026, cap. 23022/105 "Attrezzature" - N.O. 26023 "Attrezzature varie per impianti

sportivi e palestre” – codice gestionale 999 “Attrezzature n.a.c.” - spesa finanziata con Alienazione beni immobili - CIG BB3420FE45;

di provvedere alla liquidazione della spesa, con successiva liquidazione dirigenziale, su presentazione di regolare fattura e dopo l'espletamento delle procedure imposte dalla citata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, fatti salvi gli accertamenti del DURC;

di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura “N.1 BENI INVENTARIABILI DALL’ECONOMATO - tipologia 1 – Acquisto bene mobile ex novo” associando all’impegno il codice di classificazione 011 della categoria Procedure di Capitalizzazione;

di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Venezia nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b) e 37 del D.Lgs. 33/2013 in combinato disposto con l’art. 20, comma 1, D.Lgs. 36/2023;

di dare atto che il rispetto della previsione di cui all’art.183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l’apposizione del parere di regolarità contabile, secondo quanto disposto con circolare della Direzione finanziaria prot. n. 521135 del 9.11.2016;

di dare atto, ai fini della determinazione della competenza economica, che la fornitura verrà resa entro 30 giorni successivi alla esecutività della determina;

di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), nominato ai sensi dell’art. 15, comma 2, D.Lgs. 36/2023, è l’ing. Marco Buranelli, Responsabile Servizi Sportivi Centro Storico – Settore Sport - Area Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico;

di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 7 del Codice di Comportamento interno in capo al firmatario dell’atto e al responsabile del procedimento;

di stabilire che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità, come previsto dal vigente PIAO, consente alla stazione Appaltante la risoluzione del contratto;

di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Il Direttore
MARCO MASTROIANNI /

InfoCert S.p.A.*

*L'atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) in data 17/04/2026